



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia in primo grado rubricata al N°700258 /2013 RG;

tra

Arch. CARLA FALANGA (c.f.), in proprio e nella qualità di legale
rappresentante p.t. di STUDIO ATO (c.f.), Ing. GIUSEPPE CUNDARI (c.f.) e
SE.TEC. Servizi Tecnici S.r.l. in liquidazione (c.f.), in persona del Liquidatore p.t.,
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. ANTONIO PALMA e dall'Avv. LUCA
MIGLIORE;

attori

contro

ENTE SANTUARIO SAN COSIMO ALLA MACCHIA (c.f. 80000410748), in persona del legale
rapp.te,
rapp. e dif. dall'avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI;

nonché

CONSORZIO GLOB.TEC. (c.f.) in persona del legale rappresentante p.t.,
contumace;

convenuti

Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale;

precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 24 ottobre 2019;

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma sintetica, omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per come modificata dall'art. 45, comma 17 legge n.69/2009.

L'arch. CARLA FALANGA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di STUDIO ATO, l'ing. GIUSEPPE CUNDARI e la SE.TEC. Servizi Tecnici S.r.l. in liquidazione, hanno convenuto



in giudizio l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia ed il Consorzio Glob. Tec., premettendo che: nel dicembre 1996, alcune Istituzioni religiose davano vita al "Comitato Itinerario L'Appia Antica, cammino di fede e cultura", promotore del Programma Multiregionale Appia Antica, volto alle ristrutturazioni di edifici, sottoutilizzati o in disuso, che dovevano concorrere a formare il Percorso Giubilare; veniva costituito il Consorzio Glob.Tec., con la finalità di attuare i suddetti interventi, occupandosi delle progettazioni necessarie e delle procedure utili al fine di accedere ai finanziamenti nazionali e/o europei; al suindicato Consorzio aderivano gli Enti proprietari degli immobili interessati e la Se. Tec s.r.l., in qualità di società di servizi tecnici, la quale, sin da subito, aveva assicurato i servizi tecnici necessari alle diverse fasi di attuazione del programma, impegnando l'ing. Giuseppe Cundari, in qualità di RUP, l'arch. Carla Falanga, quale progettista generale, nonché tecnici associati del collegato Studio ATO di Napoli; l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia – ente di diritto canonico con personalità giuridica - è proprietario e gestore dello storico Santuario dedicato ai Santi Cosma e Damiano, sito nel territorio del Comune di Oria, lungo la via Appia; il vescovo della diocesi di Oria inseriva il Santuario nel predetto Programma Multiregionale Appia Antica; dal 1997 i tecnici della Setec s.r.l., società di servizi facente parte del Consorzio Glob. Tec., in collaborazione con i tecnici incaricati dall'Ente religioso e con il responsabili dell'UTC del Comune di Oria, predisponavano sia gli atti procedurali necessari alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte del Comune di Oria e della Provincia di Brindisi sia gli atti tecnici e progettuali di valorizzazione del Santuario rispondenti ai criteri di cui alla legge 270/1997, finalizzati alle richieste di finanziamento presso il competente Ministero; il rapporto fra l'Ente religioso convenuto e gli attori, troverebbe fonte: 1) nella designazione dell'ing. Cundari quale RUP e dell'arch. Falanga quale progettista, contenute nell'istanza a firma del Vescovo della Diocesi di Oria unitamente al Coordinamento del Comitato Appia Antica, inoltrate nel novembre 1997 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conseguimento dei finanziamenti ex legge 270/1997; 2) nella delibera del Consiglio Comunale di Oria del 17/4/1997 ove figura la conferma da parte dell'Ente Santuario dell'affidamento delle attività tecnico procedurali alla struttura tecnica del Consorzio GlobTec; 3) nell'accordo di programma stipulato fra l'Ente Santuario, il Comune di Oria e la Provincia di Brindisi ove si riconosce al Consorzio GlobTec il ruolo di soggetto attuatore ex legge n.216/1995; 4) nel protocollo concertazione interregionale del maggio 1998, al quale partecipava l'Ente Santuario, quale parte interessata al finanziamento relativo ai quattro progetti concernenti il Santuario di San Cosimo alla Macchia per un importo complessivo di £.50,190 miliardi, nel quale si conferma il ruolo di soggetto attuatore del Consorzio GlobTec; 5) accordo di programma stipulato presso la Regione Puglia il 22 ottobre 1998, nel quale si conferma il ruolo di soggetto attuatore del Consorzio GlobTec e nel quale si fa riferimento ai progetti da istruire



attraverso la conferenza dei servizi; 6) contratti stipulati nel febbraio 1999 con il Consorzio GlobTec e trasmessi al Ministero delle infrastrutture, attuativi degli interventi oggetto di finanziamento ex legge 270/1997; 7) protocollo d'intesa ed integrazione stipulati con il Consorzio GlobTec nel febbraio 1999 nei quali viene confermata la decisione dell'Ente Santuario di adesione al Comitato Appia Antica e al Consorzio GlobTec, con impegno al versamento al primo di £.20 milioni oltre che £.5 milioni per ogni anno dal 1997 al 2000 ed al secondo di £.10 milioni oltre che £. 5 milioni per ogni anno dal 1997 al 2000 ed oltre allo 0,1% per ogni anno dal 1997 al 2000.

Sempre a detta degli attori la loro attività sarebbe consistita:

l'ing. Cundari con il supporto della Setec srl avrebbe svolto le funzioni di R.U.P., e segnatamente:

- istruttoria presso la Conferenza Episcopale Italiana per il parere preliminare sul Programma espresso dal suo Presidente Card. Ruini con nota prot 400 dell'aprile 1997 (cfr allegato d.1) e per il successivo parere dei Vescovi com-petenti per territorio nel maggio 1998 (cfr allegato d.2);
- istruttoria presso il Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assenso preliminare al Programma espresso con note del giugno 1998 (cfr allegato d.3) e ottobre 1998 (cfr allegato d.4);
- istruttoria presso l'Ufficio Roma Capitale delle richieste di finanziamento ex lege 270/97, a partire dal novembre 1997, con predisposizione di tutti gli atti di rendicontazione dei due interventi eseguiti, rubricati 1375A e 1378A nel settembre 2001 (cfr allegato d.5) e di ottenimento dell'integrazione con Decreto Ministeriale del 2006 (cfr allegato d.6);
- istruttoria presso la Regione Campania per la definizione del Protocollo di Concertazione Interregionale sottoscritto il 20.5.1998 e approvato per compe-tenza dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta nr 1783 del 20 maggio 1998 (cfr allegato d.7);
- istruttoria presso la Provincia di Napoli per la definizione del Protocollo di Concertazione Interprovinciale sottoscritto il 24 gennaio 2001 e approvato per competenza dalla Provincia di Brindisi con Delibera di Giunta del 22 maggio 2001 nr 29/12 (cfr allegato d.8);
- istruttoria presso il Comune di Oria, competente per territorio, per l'ottenimento prima della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pro-grammate (avvenuta con delibera di Consiglio nr 52 del 10.12.1997 – cfr al-legato d.9) e poi dell'adesione al Programma (avvenuta con delibere di Giun-ta nr 88/1998 – cfr allegato d.10 - e di Consiglio nr 17/2001 – cfr allegato d.11);
- istruttoria per il tavolo di concertazione Intercomunale tenutosi nel giugno 2000 presso il Comune di Portici, ente locale capofila del Programma, con l'intervento del Comune di Oria e conseguente riscontro del Ministero per i Beni Culturali (cfr allegato d.12);



- assistenza alle diverse sedute di conferenza dei servizi presso la Regione Puglia (cfr allegato d.13), la Provincia di Brindisi e gli Enti Tecnici preposti (Soprintendenza BB.AA., Soprintendenza Archeologica, Comando VV.F., ASL, Genio Civile, Coni);
- assistenza al tavolo di concertazione tenutosi nel giugno 1999 in Roma presso l'INSUD Spa (società del Ministero del Tesoro) per la strutturazione in rete del Programma con l'intervento del Ministero per i Beni Culturali (cfr allegato d.14);
- predisposizione degli atti di rendicontazione al 31.12.2001 trasmessi alla Regione Puglia per quanto di competenza con nota del maggio 2002 (cfr al-legato d.15);
- predisposizione dell'informativa a tutti gli Enti beneficiari del Programma (consorziate e non) nella riunione del marzo 2003 tenutasi in Trani (cfr alle-gato d.16).

L'arch Carla Falanga, con il supporto della Setec srl e l'intervento dei tecnici locali (arch Caramia e ing Pescatore) designati dall'Ente Santuario, avrebbe provveduto alla redazione dei progetti preliminari e definitivi per i seguenti nove distinti interventi edilizi:

- 1 - Recupero e consolidamento del Santuario con realizzazione di annesso altare coperto esterno, con spesa complessiva pari a £mil4.695 (oggi pari a € 2.424.765,14), composto da 30 elaborati;
- 2 - Sistemazione della strada di accesso e realizzazione di parcheggio di so-sta, con spesa complessiva pari a £mil9.583 (oggi pari a € 4.949.206,46), composto da 23 elaborati;
- 3 - Recupero e sistemazione del Chiostro centrale, laterale al Santuario con completamento di porticato coperto, con spesa complessiva pari a £mil1.000 (oggi pari a € 516.456,90), composto da 15 elaborati;
- 4 - Adeguamento e ristrutturazione edilizia dell'edificio centrale destinato a centro di accoglienza, con spesa complessiva pari a £mil2.700 (oggi pari a € 1.394.433,63), composto da 27 elaborati;
- 5 - Adeguamento e ristrutturazione dell'edificio laterale destinato a centro museale con spazi per attività didattica, con spesa complessiva pari a £mil1.200 (oggi pari a € 619.748,28), composto da 16 elaborati;
- 6 - Sistemazione di ampia area esterna, laterale all'ingresso, attrezzata per la sosta pedonale, con spesa complessiva pari a £mil3.600 (oggi pari a € 1.859.244,84), composto da 12 elaborati;
- 7 - Rifazione e sistemazione di un parco zoologico, opportunamente recinta-to, per l'attivazione di un circuito di visite guidate alle scolaresche, con spesa complessiva pari a £mil 2.650 (oggi pari a € 1.368.610,78), composto da 15 elaborati;
- 8 - Adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell'edificio destinato a ristoro, con spesa complessiva pari a £mil 2.000 (oggi pari a € 1.032.913,80), composto da 18 elaborati;



9 – Realizzazione di una piazza coperta con sistemazione di stand per l'esposizione e commercializzazione dei prodotti tipici artigianali, con spesa complessiva pari a £mil 10.800 (oggi pari a € 5.577.734,51), composto da 18 elaborati.

Gli attori hanno domandato che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia ai contratti di opera professionale e di servizi con gli attori, stipulati in suo nome e per suo conto dal Consorzio Glob. Tec., e la corrispondente responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c..

Chiedevano inoltre, nella denegata ipotesi in cui non fosse stato riconosciuto il mandato conferito al Consorzio dall'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia, che fosse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1339 c.c., che l'Ente religioso convenuto aveva ratificato, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, i contratti d'opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal Consorzio Glob. Tec. con l'Ing. Giuseppe Cundari, con l'Arch. Carla Falanga e con la Se.Tec s.r.l., e la corrispondente dichiarazione di responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c..

Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui non fosse stata accertata la ratifica dei contratti d'opera professionale, chiedevano che fosse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1712 c.c., che l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia, non avendo risposto alla comunicazione di eseguito mandato, avesse di fatto approvato i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal Consorzio Glob. Tec. con l'Ing. Giuseppe Cundari, con l'Arch. Carla Falanga e con la Se.Tec s.r.l., e la corrispondente responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c..

Sempre nel merito ed in via subordinata chiedevano, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto "insussistenti" i contratti d'opera professionale e servizi, che fosse accertato e dichiarato l'arricchimento senza causa dell'Ente religioso convenuto, in relazione ai progetti volti al miglioramento degli immobili di sua proprietà e di cui lo stesso Ente si sarebbe servito ai fini della stipulazione dell'accordo di programma e per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, oltre che per accedere ai finanziamenti pubblici.

Gli attori, in conseguenza dell'accoglimento di qualunque fra le suindicate domande per come gradatamente proposte, chiedevano la condanna dell'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia e del Consorzio Glob Tec, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 58.691,29 oltre IVA e Inarcassa in favore dell'ing. Giuseppe Cundari; € 313.339,73 oltre IVA e Inarcassa, in favore dell'arch. Carla Falanga; € 161.046,88 oltre IVA, in favore della Setec s.r.l., il tutto oltre interessi legali da settembre 2001 (data di prima richiesta del cofinanziamento) e fino a gennaio 2008 ed interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla data del 28.2.08 (data di emissione della parcella) e fino all'effettivo soddisfo, ovvero oltre ai soli interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese di settembre 2001 e sino all'effettivo soddisfo.



Tempestivamente costituitosi, l'Ente Santuario di San Cosimo alla Macchia preliminarmente ha eccepito, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello Statuto del Consorzio Globtec, la cognizione arbitrale della controversia relativamente alle domande svolte dalla Setec, quale socia del predetto Consorzio e nel merito il rigetto di tutte le avverse domande, rilevando la estraneità dell'Ente religioso convenuto al predetto Consorzio, la mancata ratifica da parte dell'Ente convenuto degli incarichi affidati dal Consorzio, i quali avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam secondo le norme del diritto Canonico ovvero per le norme dettate in materia di affidamento dei contratti pubblici da parte della PA né sarebbe configurabile un rapporto di mandato fra l'Ente convenuto e gli attori.

l'Ente Santuario di San Cosimo alla Macchia eccepiva la nullità degli incarichi affidati agli attori ex art. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà a norme imperative e/o ex art. 1418, comma 2, e 1346 c.c. c.c. per impossibilità o illiceità dell'oggetto, per mancato esperimento delle procedure di evidenza pubblica o valutazione comparativa.

L'Ente convenuto eccepiva infine la prescrizione ex art. 2956 c.c. e l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa in quanto derivante da attività illecite.

Nella contumacia del Consorzio GlobTec, la causa è stata istruita attraverso CTU.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di competenza del Giudice adito, per come sollevata dall'Ente Santuario convenuto, dovendo la clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello Statuto del Consorzio GlobTec considerarsi nulla, in quanto la stessa non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, in violazione pertanto del disposto di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 (ex plurimis Cassazione civile , sez. VI , 09/10/2017 , n. 23485 “La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003 , da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2 del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario”).

Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente Religioso convenuto ai sensi dell'art. 2956 c.c., fondandosi tale forma di prescrizione – a differenza delle prescrizioni estintive – nella presunzione che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto, con conseguente onere probatorio di provare il mancato pagamento gravante sul creditore: l'eccezione deve ritenersi pertanto incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio della circostanza che l'obbligazione non sia stata estinta (ex plurimis Cassazione civile, sez. VI , 05/06/2019, n. 15303 “La contestazione, da parte del presunto debitore,



del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell' art. 2959 c.c. , il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore”).

Nel merito vanno rigettate le domande proposte dalla SE.TEC. s.r.l. mentre vanno accolte, per quanto di ragione, le domande proposte dai due professionisti.

I più rilevanti dati fattuali emergenti dagli atti e dalla espletata CTU, possono essere così sintetizzati:

- nel dicembre 1996 alcune Istituzioni religiose, fra le quali l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia, danno vita al “Comitato Itinerario L'Appia Antica, cammino di fede e di cultura” finalizzato a promuovere il Programma Multiregionale omonimo per la valorizzazione di complessi immobiliari di proprietà di enti religiosi o di enti locali, da destinare a servizi di pubblica utilità;
- l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia, quale proprietario e gestore di immobili destinati al culto e segnatamente il Santuario dei Santi Cosma e Damiano, rientranti fra quelli per i quali è possibile presentare istanza di provvidenze ai sensi della citata legge n. 270/97, aderisce al Comitato promotore;
- alcuni dei partecipanti al predetto programma costituiscono il Consorzio Glob.Tec con la finalità di attuare gli interventi del citato programma multiregionale, che non essendo dotato di una propria struttura, si avvale della SETEC s.r.l. (società di servizi tecnici) per la gestione dei servizi tecnici e procedurali nonché della collaborazione dell'arch. Falanga, titolare dell'associazione professionale ATO, per le attività di progettazione; dell'ing. Cundari con le funzioni di RUP;
- intanto con legge n. 270/97 lo Stato prevede la possibilità di cofinanziare gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o riconversione di strutture pubbliche ed ecclesiastiche che rientrano nei cc.dd. Percorsi Giubilari;
- l'arch. Falanga, su incarico della Glob.tec. e con il “supporto” della Setec, redige nove progetti preliminari e definitivi per nove distinti interventi edilizi per la valorizzazione del predetto Santuario mentre l'ing. Cundari, sempre su incarico della Glob.tec. e con il “supporto” della Setec svolgeva funzioni di RUP nel procedimento finalizzato all'inserimento dei progetti nel programma giubilare e ai cofinanziamenti statali ex legge 270/1997;
- il 27.03.2001 l'Ente Santuario San Cosimo sottoscriveva, presso la Provincia di Brindisi, unitamente agli altri Enti Religiosi convocati e ai comuni di Oria, Mesagne, Torre S.S., San Vito dei N.nni e Francavilla F.na, l'accordo di Programma per l'attuazione del programma promosso dal Comitato Appia Antica, in detto accordo all'art. 6 venivano stabilite: le spese di progetti partenariato ob 1 e 7 (oneri associativi e spese organizzative) pari a £ mil 250+290= 540 milioni di lire (€ 278.886,72), le spese dei progetti edilizi ob 2-6 per sette dei nove interventi previsti pari a



complessive £ mil 25.720 (€ 13.283,27); il cofinanziamento da parte dell'Ente Santuario di San Cosimo per complessive £mil 1.600 (€ 826.331,04);

- a fronte delle attività commissionate dal Consorzio, l'Ente Santuario ha provveduto a corrispondere al Consorzio stesso, l'importo di € 331.418,19;

- secondo quanto accertato dal CT, dei nove progetti sopra richiamati, ne sono stati finanziati ex Legge 270/97 due, i cui lavori sono stati appaltati, regolarmente eseguiti e rendicontati, ovvero: 1. Recupero e consolidamento del Santuario con realizzazione di annesso altare coperto esterno, con spesa complessiva pari a € 2.424.765,14 importo finanziato € 2.065.890,00 (Lire 4.000.000.000). Rubricato 1375/A; 2. Sistemazione della strada di accesso e realizzazione di parcheggio di sosta, con spesa complessiva pari a € 4.949.206,46. Importo finanziato € 5.648.256,00 (Lire 9.000.000.000). Rubricato 1378/A;

- Sempre secondo quanto accertato dal CTU, l'utilità conseguita dall'ente Santuario San Cosimo alla Macchia a fronte dell'attività espletata dagli attori è concretizzata: nella realizzazione delle opere riguardanti i due progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a € 7.373.971,61 (£ 14.278.000000) oltre € 159.966,26 di maggiori costi (utilità diretta); "accrescimento" dello stanziamento dei fondi sino ad € 7.373.971,61 che corrisponde al 37% del fabbisogno richiesto sulla base dei 9 progetti candidati ed inseriti nel programma (utilità indiretta).

In diritto, chi giudica ritiene di dover richiamare il precedente – in parte sovrapponibile al caso di specie – costituito dalla sentenza resa dal Tribunale di Brindisi, in data 19 marzo 2019, giudice dott.ssa G. Del Mastro, nella causa n. 800338/12 R.G. fra Arch. FALANGA CARLA + altri contro COMUNE di MESAGNE: *"Nel presente giudizio gli attori rivendicano nei confronti del Comune il pagamento per le prestazioni professionali effettuate avuto riguardo anche ai due immobili di proprietà del medesimo Comune (completamento restauro Chiesa Matrice e restauro e recupero del Santuario di Mater Domini), per i quali non è stato accordato il co-finanziamento Statale.*

Appare preliminarmente necessario scindere nella vicenda due momenti che, pur collegati, devono restare separati, giacchè ciascuno di essi è fonte autonoma di obbligazione tra le parti: il primo che va dalla adesione del Comune al Comitato e sino all'approvazione del co- finanziamento da parte della conferenza Stato – Regioni, e il secondo che va dalla costituzione della CONSORTILE Mesagne s.r.l. per l'impiego delle somme finanziate e la realizzazione delle opere.

Nel caso che occupa si è in presenza di una pluralità di soggetti e di rapporti giuridici che si stratificano e si incrociano in ciascuno dei due momenti: il Comune che fa parte del Comitato, che a sua volta si serve del Consorzio, che a sua volta si serve degli odierni attori; ma il Comune è anche socio del Consorzio, ed anche la società tra comune e globtec si serve dell'operato degli odierni attori.



Questi ultimi nella prima fase agiscono formalmente su incarico del Consorzio Glob.Tec, il quale, non essendo dotato di una propria struttura, si avvale in particolare:

- a) della SETEC s.r.l. (società di servizi tecnici), già socia del consorzio, per la gestione dei servizi tecnici e procedurali;*
- b) dell'ing. Cundari, già direttore tecnico dello stesso consorzio, per lo svolgimento delle funzioni di RUP nei rapporti da instaurare con le pubbliche amministrazioni;*
- c) dell'arch. Falanga, titolare dell'associazione professionale ATO e già professionista di riferimento del consorzio da diversi anni, per le attività di progettazione.*

Nella seconda fase, gli stessi agiscono su incarico della CONSORTILE Mesagne s.r.l., di cui il Comune è socio maggioritario.

Orbene, non vi è alcun dubbio che la fonte delle obbligazioni di questo secondo momento si rinviene direttamente da incarichi professionali conferiti a professionisti dalla predetta consortile, che fa capo direttamente al Comune.

Lo stesso però non può dirsi con riferimento alla prima fase della vicenda.

C. La fonte delle obbligazioni non è un contratto.

Anzitutto, l'obbligo di pagamento che gli attori assumono sussistere in loro favore in capo al Comune di Mesagne non rinviene da alcun rapporto negoziale.

Non vi è invero alcun atto formale con cui l'amministrazione comunale avrebbe conferito l'incarico professionale agli odierni attori.

È documentalmente provato, inoltre, che fu il Consorzio Globtec, e non l'amministrazione comunale, a conferire all'ing. Cundari le funzioni di RUP per le attività procedurali connesse alla progettazione, e l'attività di progettazione all'arch. Falanga titolare dell'associazione Studio ATO.

La necessità che tutti i contratti stipulati dalla PA rivestano ad substantiam la forma scritta (al fine di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'attività tutoria) esclude che nel caso di specie l'obbligazione di pagamento a carico del Comune convenuto possa farsi discendere da una obbligazione verbale o da altra fonte negoziale: non vi è una delibera di conferimento di incarico, né vi è un contratto di mandato tra il Comune e gli attori e/o il Consorzio.

È dunque esclusa la possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, essendo necessario – si ribadisce – che l'intera vicenda negoziale fosse consacrata in unico documento contenete tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto.



Né, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, obblighi di prestazioni a carico del Comune possono discendere dall'Accordo di Programma del 22.10.1998, al quale sono del tutto estranei sia il Consorzio che gli odierni attori.

L'Accordo di programma è stato stipulato tra la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, enti comunali (fra cui il Comune di Mesagne), con la partecipazione di taluni soggetti privati (Casa Religiosa dei Chierici, Ente Santuario S. Cosimo in Oria).

Con l'Accordo in esame, in modo del tutto coerente con la disciplina normativa dell'istituto, le pubbliche amministrazioni hanno negoziato le modalità di esercizio del potere pubblico, al fine di realizzare in maniera ottimale gli interessi della collettività. Esso non può invece costituire fonte, per l'amministrazione partecipante, di obblighi verso terzi né, correlativamente, fonte, per i terzi privati, di diritti verso la PA.

Non vi è quindi alcun rapporto negoziale tra il Comune convenuto ed il Consorzio, né tanto meno tra il Comune e gli attori.

Del resto, come si evince dalla documentazione in atti, gli attori hanno agito in virtù di un rapporto interno in essere con il Consorzio Glob.Tec, il quale non disponeva di una propria struttura tecnica (cfr.. lettere di conferimento incarico del 22.12.1998 e del 23.3.2000 e delega del 23.9.1998 in favore dell'ing. Cundari).

Peraltro, se il Comune avesse conferito direttamente un incarico professionale in violazione dell'obbligo di indire una ordinaria gara di appalto aperta a tutti i professionisti, avrebbe sicuramente violato la legge ed il principio costituzionale di trasparenza dell'attività amministrativa; inoltre, avrebbe violato l'obbligo costituzionale di buon andamento dell'attività amministrativa, posto che si sarebbe assunto un impegno economico eccedente la propria capacità di spesa, peraltro, non prevista in bilancio, con grave nocumento per i consociati.

D. La fonte delle obbligazioni è la stessa legge 270/97.

Esclusa la fonte contrattuale delle obbligazioni delle parti in causa, è necessario accertare se esse discendano direttamente dalla legge.

È indubbio che la costituzione del Consorzio, la adesione del Comune di Mesagne al Comitato Appia Antica, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma e, più in generale, gli atti adottati dall'amministrazione convenuta nella vicenda de qua avevano come obiettivo quello di intercettare i fondi pubblici per cofinanziare gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione, recupero di edifici pubblici ed ecclesiastici che rientravano nei cc.dd. percorsi giubilari.

Si può quindi dire che il motore dell'intera vicenda è stata l'entrata in vigore della legge 270/97, con la quale lo Stato si impegnava a cofinanziare gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione



e/o riconversione di strutture pubbliche ed ecclesiastiche che rientravano nei cc.dd. Percorsi Giubilari.

Ogni singolo atto posto in essere sia dal Comune che dagli attori, a ben vedere, appare una chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà di accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 270/97.

Tale atto di adesione, a giudizio del tribunale, assume la veste di atto giuridico in senso stretto, secondo la definizione della dottrina classica.

Con l'atto giuridico in senso stretto le parti non regolano un potenziale conflitto di interessi (come invece accade con il contratto), ma aderiscono volontariamente ad un istituto giuridico già interamente disciplinato dalla legge.

Conseguenza diretta ed immediata di ciò è che gli effetti degli atti giuridici compiuti non dipendono dalla volontà delle parti (come accade nel negozio giuridico in senso stretto e nel contratto), ma discendono direttamente dalla stessa legge (per questo motivo ai fini della validità del negozio giuridico è necessaria la capacità di intendere e di volere, mentre per la validità dell'atto giuridico è sufficiente la capacità di agire).

Molti sono gli indizi che portano a ritenere che si tratti di atti giuridici in senso stretto e non di attività negoziale, e che possono sintetizzarsi nella mancanza di un accordo contrattuale (di cui si ampiamente discusso: cfr punto C) e nella assenza di interessi contrapposti tra le parti.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, emerge dagli atti che le parti avevano un interesse convergente costituito dall'unico obiettivo che i progetti e gli interventi di restauro venissero finanziati dall'amministrazione statale.

In questa ottica, il pagamento delle parcelle professionali deve considerarsi un aspetto meramente consequenziale al raggiungimento dell'obiettivo, e non anche la causa dell'opera prestata in favore del comitato e dei singoli appartenenti.

Ed è questa anche la ragione per la quale non c'è nessun contratto: non vi erano interessi confliggenti da regolamentare.

Di contro e coerentemente, ammettere che il pagamento degli onorari fosse dovuto a prescindere dall'ottenimento del finanziamento, significherebbe legittimare una macroscopica situazione di illegalità con profili perfino di rilevanza penale.

Ed infatti, una delle parti in causa (la SETEC) era allo stesso tempo committente (in quanto aderente al Consorzio) ed incaricata di fornire i servizi tecnici necessari nelle diverse fasi di attuazione del Programma, quindi creditore e debitore allo stesso tempo.



Un'altra delle parti in causa (ing. Cundari), inoltre, era contemporaneamente direttore tecnico del consorzio e incaricato per lo svolgimento delle funzioni di RUP nei rapporti da instaurare con le pubbliche amministrazioni; quindi committente ed esecutore contemporaneamente.

Orbene, una così evidente situazione di conflitto di interessi in danno dell'amministrazione convenuta può giustificarsi, anzi può superarsi, solo ammettendo appunto che il riconoscimento di qualsivoglia pagamento in favore degli attori fosse subordinato all'effettivo finanziamento delle opere di che trattasi.

In conclusione, i benefici di tutti i soggetti interessati erano subordinati all'alea – o, se si preferisce, sottoposti alla condizione sospensiva – della approvazione del progetto e della successiva erogazione del finanziamento da parte dello Stato.

In tal modo trova anche giustificazione la circostanza che nella vicenda de qua l'autonomia negoziale dell'amministrazione convenuta era fortemente ridotta, potendo esclusivamente accettare o meno di aderire al Comitato Appia Antica e, dunque, accettare o rifiutare in blocco l'opera prestata dai professionisti incaricati dallo stesso Comitato (sia pure per il tramite del Consorzio, di cui la società SETEC era partecipante e all'interno del quale l'arch. Falanga e l'ing. Cundari svolgevano un ruolo attivo).

E. Sugli effetti della adesione alla legge 270/97

Deve concludersi che le parti vollero accedere ai benefici previsti dalla legge, ed in parte vi riuscirono.

Di conseguenza, nella misura in cui i progetti sono stati finanziati (ci si riferisce al restauro del Convento dei Cappuccini e del Santuario della Misericordia), tutte le parti a vario titolo interessate alla realizzazione delle opere – quindi, sia gli attori che il convenuto - hanno beneficiato degli effetti previsti dalla legge (principalmente attraverso l'erogazione del finanziamento); per contro ma coerentemente, nella parte in cui non sono stati finanziati, nessuno ne ha beneficiato.

In ogni caso, gli effetti di tale adesione, pur conoscibili e valutabili ex ante, sfuggivano alla libera determinazione delle parti, discendendo direttamente dalla legge, la quale prevedeva la implicita accettazione per tutti i soggetti coinvolti di una quota di alea, determinata, come detto, dalla possibilità che i progetti non venissero finanziati dall'amministrazione centrale.

Così inquadrata la vicenda, si può affermare che i due interventi non finanziati dallo Stato rappresentano, per così dire, il “prezzo” pagato dal comune per ottenere il finanziamento degli altri due, nel senso che i due interventi finanziati non sarebbero stati verosimilmente approvati se non avessero fatto parte dei quattro presentati come un complesso unitario di opere da realizzare.

Ugual cosa è da dire con riferimento ai professionisti incaricati della predisposizione dei progetti; essi, in quanto capaci di agire, erano ben consapevoli (o avrebbero potuto esserlo leggendo la



legge n. 270 citata) che l'attività progettuale posta in essere, necessaria per ottenere il finanziamento con cui sarebbe stata retribuita la loro opera professionale, era unitaria e inscindibile, nel senso che se non avessero predisposto i progetti per il restauro di tutti e quattro gli immobili di cui sopra, quindi anche degli immobili che non hanno ricevuto poi il finanziamento pubblico, non avrebbero poi potuto eseguire ed essere retribuiti per quelli per cui furono erogati i finanziamenti.

In questo senso si può dire che il lavoro prestato per i progetti non finanziati rappresenta anche per i professionisti il costo per eseguire quelli finanziati.

Anche sotto un profilo meramente esecutivo può trovarsi conferma delle conclusioni di cui sopra.

La legge utilizza il termine "co-finanziamento" per indicare la prestazione cui era tenuta l'amministrazione comunale; questo stesso termine è presente in tutti gli atti che interessano la vicenda in esame.

Orbene, il co-finanziamento presuppone -anche solo da un punto di vista logico- che vi sia un finanziamento.

Pertanto, può ragionevolmente e coerentemente affermarsi che l'obbligo di cofinanziare le opere sorgeva in capo al Comune solo all'esito dell'ottenimento del finanziamento; non prima, e neppure in caso di rifiuto di finanziamento da parte dello Stato.

F. Sui rapporti intercorrenti tra il consorzio e gli attori

Chiarito che il momento in cui sorgeva l'obbligo del comune di retribuire i professionisti coincide con l'effettiva erogazione del finanziamento, resta da stabilire la sorte dell'attività svolta dai professionisti e non coperta da finanziamento, per cui il comune non è tenuto a corrispondere alcun compenso.

Orbene, ritiene il tribunale che la vicenda in questo caso debba essere risolta secondo le ordinarie regole di diritto privato che disciplinano gli spetti pre, perì e post contrattuali.

L'incarico professionale è stato conferito agli attori non già dal comune di Mesagne, bensì direttamente ed autonomamente dal Consorzio; a questo ultimo, pertanto, essi dovranno rivolgersi per dolersi di eventuali inadempimenti contrattuali, di cui sicuramente non potrà rispondere a nessun titolo l'amministrazione convenuta.

Del resto, i predetti attori erano ben consapevoli che per le prestazioni poste in essere avrebbero dovuto chiedere i relativi compensi esclusivamente alla parte che le aveva commissionate, cioè al consorzio.

Prova ne sia la circostanza che con riferimento alle opere oggetto di finanziamento costoro abbiano ricevuto il pagamento delle loro spettanze direttamente dal consorzio, e non già dal comune; la circostanza che il comune abbia a sua volta corrisposto i relativi importi al consorzio è



del tutto irrilevante e inidonea a far scaturire qualsivoglia obbligazione dell'amministrazione in favore degli stessi attori.

G. Sulla supposta ratifica.

Le argomentazioni sopra esposte consentono di escludere che nella vicenda in esame il comune abbia posto in essere una ratifica dell'opera professionale prestata dagli attori in favore del Consorzio.

Ad esse tuttavia si aggiungono i seguenti rilievi in punto di diritto.

Anzitutto, la ratifica, al pari di ogni altra obbligazione negoziale posta in essere da una pubblica amministrazione, esige la forma scritta ad substantiam, che in questo caso difetta del tutto.

Inoltre, l'attività posta in essere da parte dell'amministrazione comunale è giustificata dalla sua appartenenza al Comitato, di cui il Consorzio rappresenta lo strumento di attuazione del suo programma.

Né, infine, appare nettamente distinguibile l'attività (professionale) svolta dagli attori da quella (funzionale) del Consorzio, per la straordinaria commistione tra le figure e gli interessi in gioco di cui si è argomentato (cfr. capi D ed F).”.

Anche nella presente vicenda processuale deve ritenersi dirimente rilevare da un lato che nessun incarico risulta conferito agli odierni attori da parte dell'Ente Santuario, i quali ebbero a svolgere le attività professionali per cui domandano il pagamento del corrispettivo, su diretto incarico del Consorzio Glob.Tec., di cui, peraltro, il predetto Ente mai diventerà socio né conferirà a questo alcun formale mandato né ne ratificherà in modo formale l'operato.

Diversamente opinando e cioè qualora si ritenesse che il Consorzio abbia agito per un mandato di fatto ovvero che l'Ente Religioso abbia ratificato con comportamenti concludenti l'operato del consorzio, verrebbero eluse le norme sull'evidenza pubblica, cui l'Ente religioso convenuto pur era tenuto se non per la sua natura giuridica di organismo pubblico, quantomeno perché agiva in vista di lavori finanziati dallo Stato.

Ed invero il Consiglio di Stato (fra le altre Cons. Stato, VI, 2681/2000, e Cons. Stato, V, 5894/2000), ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione ad un appalto di lavori indetto da un ente ecclesiastico e finanziato dallo Stato in misura superiore al 50% proprio per opere relative al Giubileo del 2000, affermando l'obbligo di rispetto della normativa in tema di appalti pubblici da parte dell'ente, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c, della L. 109/94, quale soggetto privato che realizza opere di interesse pubblico fruendo di finanziamento pubblico per un importo superiore al 50% del totale dei lavori.

Pertanto, gli effetti degli incarichi conferiti dal consorzio agli odierni attori, non possono farsi ricadere sull'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia, invocando in via di fatto un contratto di



mandato del secondo al primo ovvero la ratifica da parte del secondo dell'operato del primo, in quanto le suddette ipotesi negoziali andrebbero considerate nulle a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., stante l'insanabile contrasto con la norma imperativa costituita dall'art. 2, co. 2, lett. c, della L. 109/94, configurandosi, infatti, "un comportamento di fatto privo di rilievo di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016).

Dunque, anche nella presente vicenda, ben può richiamarsi il principio affermato nel citato precedente (vale a dire la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi, in data 19 marzo 2019, giudice dott.ssa G. Del Mastro, nella causa n. 800338/12 R.G. ed alle cui diffuse argomentazioni si rimanda) secondo il quale "*Esclusa la fonte contrattuale delle obbligazioni delle parti in causa ... la fonte delle obbligazioni è la stessa legge 270/97*".

Deve dunque riconoscersi il diritto dei due professionisti arch. Falanga ed ing. Cundari a vedersi riconosciuti gli onorari per le prestazioni rese in relazione ai procedimenti ed ai progetti che furono effettivi destinatari dei finanziamenti ex legge 270/1997, trovando la fonte della obbligazione gravante sull'Ente Santuario nella menzionata legge, dovendosi viceversa escludersi una tale fonte legale relativamente all'attività prestata in ordine ai progetti non finanziati, salvo valutare ai fini della domanda ex art. 2041 c.c. se anche dei medesimi l'Ente convenuto abbia tratto utilità.

Non di meno il giudicante ritiene che l'Ente religioso convenuto sia obbligato alla corresponsione dell'indennizzo a norma dell'art. 2041 c.c. siccome invocato in via gradata dagli odierni attori.

In tema di azione di ingiustificato arricchimento, la Suprema Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. Civ., sez. II, del 8/06/2020 , n. 11803), con orientamento ormai consolidato, ha avuto modo di affermare che l'obbligo indennitario da parte di una PA "non sorge con la compiuta realizzazione dell'opera in conformità al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell'utilizzazione della prestazione, che avviene nel momento in cui l'elaborato progettuale viene acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque da essa adoperato".

Invero il CTU ha avuto modo di verificare che "*l'utilità conseguita dall'ente Santuario San Cosimo alla Macchia a fronte dell'attività espletata dagli attori si è resa concreta con: · la realizzazione delle opere riguardanti i due progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a € 7.373.971,61 (£ 14.278.000000) oltre € 159.966,26 di maggiori costi (utilità diretta); · "accrescimento" dello stanziamento dei fondi sino ad € 7.373.971,61 che corrisponde al 37% del fabbisogno richiesto sulla base dei 9 progetti candidati ed inseriti nel programma (utilità indiretta)*".



In particolare, alla luce di quanto accertato dal CTU, l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia, si è avvalso ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti prima e della realizzazione delle opere dopo, tanto dell'attività di RUP resa dall'ing. Cundari, che dell'attività di progettazione resa dall'arch. Falanga nella qualità di rappresentante dello Studio ATO.

Dunque il diritto degli attori rispetto al corrispettivo preteso, deve ritenersi essere sorto in forza di legge per le prestazioni inerenti ai progetti finanziati (e peraltro realizzati) mentre per le prestazioni inerenti ai progetti che non ricevettero alcun finanziamento, per effetto dell'utilizzo da parte dell'Ente Ecclesiastico convenuto, della loro prestazione d'opera, hanno diritto all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.

Peraltro, alla luce dei principi reiteratamente espressi in materia dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ, Sez. I, del 3/11/2020, n.24319) tale indennizzo va riferito non all'utilità che l'Ente ne ha tratto, bensì alla diminuzione patrimoniale subita dall'autore della prestazione stessa, laddove, oltre ai costi, la tariffa professionale può essere utilizzata quale mero parametro di liquidazione equitativa (*"la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della Pa, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell' articolo 2041 del codice civile , non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (articolo 2233 del codice civile) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'articolo 1226 del Cc, anche officiosa"*).

Tanto per la liquidazione del corrispettivo che per la liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., il giudicante ritiene di doversi rifare alle valutazioni tecniche svolte dal CTU.

In particolare, quanto all'attività di progettazione svolta dall'arch. Falanga nella sua qualità, il CTU ha stimato in € 129.226,89 l'onorario altrimenti spettante all'arch. Falanga sulla base delle parcelle professionali calcolate secondo la normativa vigente al momento dell'espletamento della prestazione, applicando la riduzione del 40% in considerazione della collaborazione nella redazione dei progetti da parte dei tecnici Ing. Pescatore e Arch. Caramia, ed in €.185.914,16, l'attività relative ai 7 progetti non finanziati pari al 37%, (quota percentuale dell'importo finanziato su importo totale progetti), applicata all'importo totale determinato facendo riferimento alle parcelle professionali calcolate secondo la normativa vigente al momento dell'espletamento dei servizi.



Quanto dell'attività di RUP espletata dall'ing. Cundari, il CTU ha stimato il compenso altrimenti spettante in € 62.258,81 quanto alle procedure inerenti ai 2 progetti finanziati ed in €. 25.693,63, quanto alle procedure inerenti ai 7 progetti non finanziati, anche per questi facendo applicazione delle parcelle professionali calcolate secondo la normativa vigente al momento dell'espletamento della prestazione, ridotte del 40% in considerazione della collaborazione da parte dei tecnici Ing. Pescatore e Arch. Caramia per i primi e ridotte al 37% per i secondi.

In difetto di ulteriori elementi di valutazione, chi giudica reputa corretta la valutazione sopra operata dal CTU e, in particolare, rispondente ai criteri equitativi di cui all'art.1226 c.c. parametrare il depauperamento dell'arch. Falanga e dell'ing. Cundari alle parcelle professionali con le correzioni indicate dal CTU, per la parte che va riconosciuta a norma dell'art. 2041 c.c.

Per le considerazioni che precedono va dunque affermato il diritto – quale sommatoria fra corrispettivo ed indennizzo - di conseguire dall'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia: l'arch. Falanga la complessiva somma € 315.141,05 oltre IVA e CP; l'ing. Cundari €.87.952,44 oltre IVA e CP.

Avendo i predetti attori dedotto di aver ricevuto dall'Ente Ecclesiastico convenuto, sia pur attraverso il Consorzio, acconti rispettivamente per €.162.869,46 oltre IVA e CP la Falanga ed €.30.498,77 oltre IVA e CP il Cundari, il predetto Ente Ecclesiastico va condannato al pagamento della differenza pari ad €.152.272,00 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'arch. Carla Falanga, anche nella sua qualità di titolare dello Studio ATO ed a €.57.453,67 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'ing. Giuseppe Cundari.

In difetto di precise allegazioni e tantomeno prove in ordine alla natura delle prestazioni nelle quali si sarebbe articolato il “supporto tecnico” in tesi fornito dalla SETEC s.r.l., va rigettata la domanda da essa proposta anche a norma dell'art. 2041 c.c. nei confronti dell'Ente Religioso, non potendo essere valutato se ed in che misura il predetto ente abbia avuto modo di utilizzare un tale supporto tecnico.

Passando alla posizione del Consorzio Glob.tec., la fonte negoziale dell'incarico in forza del quale gli attori hanno svolto le rispettive prestazioni, consente di riconoscere senz'altro il loro diritto al corrispettivo maturato.

La differenza della fonte dell'obbligazione, in difetto di una convenzione sul corrispettivo fra committente e professionisti, non consente di operare differenti valutazioni in ordine al quantum spettante a questi ultimi, che ben va liquidato secondo la stima operata dal CTU e fatta propria dal giudicante in merito alla posizione dell'Ente Religioso, omessa la riduzione del 37% per i compensi maturati in relazione ai progetti non finanziati (e dunque per tali progetti il corrispettivo per le



prestazioni rese dall'arch. Falanga va liquidato in €. 502.470,71 e quello per le prestazioni rese dall'ing. Cundari in €.69.442,24).

Pertanto, tenuto conto degli acconti ricevuti dai due professionisti, il Consorzio Glob.Tec. deve ritenersi tenuto al pagamento: in favore dell'arch. Carla Falanga, anche nella sua qualità di titolare dello Studio ATO, della differenza (fra il compenso totale maturato di €. 631.697,60 – €.162.869,46 per acconti ricevuti) pari ad €.468.828,14 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda; in favore dell'ing. Giuseppe Cundari della differenza (fra il compenso totale maturato di €. €.131.701,05 – €.30.498,77 per acconti ricevuti) pari ad €.101.202,28 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda.

Peraltro per il principio di cui all'art. 112 c.p.c., la condanna del Consorzio al pagamento in favore degli attori deve essere contenuta nei minor importi richiesti e dunque nei limiti della somma di €.313.339,73 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'arch. Falanga e della somma di €.58.691,29 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'ing. Cundari.

L'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia deve ritenersi tenuto in solido con il Consorzio Glob.Tec nei limiti dell'importo sullo stesso gravante.

In difetto di precise allegazioni e tantomeno prove in ordine alla natura delle prestazioni nelle quali si sarebbe articolato il “supporto tecnico” in tesi fornito dalla SETEC s.r.l., la domanda da essa proposta va rigettata anche nei confronti del Consorzio Glob.Tec.

Le spese processuali – ivi comprese quelle di CTU - vanno integralmente compensate fra tutte le parti, in considerazione della novità delle questioni oltre che della reciproca soccombenza.

PMQ

Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da arch. CARLA FALANGA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di STUDIO ATO, ing. GIUSEPPE CUNDARI e la SE.TEC. Servizi Tecnici S.r.l. in liquidazione, nei confronti di ENTE SANTUARIO SAN COSIMO ALLA MACCHIA nonchè di CONSORZIO GLOB. TEC., disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. Rigetta le domande proposte dalla società SE.TEC. Servizi Tecnici S.r.l. in liquidazione;
2. In accoglimento delle domande proposte da CARLA FALANGA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di STUDIO ATO, e GIUSEPPE CUNDARI:
 - a) condanna il CONSORZIO GLOB. TEC., in solido con l'ENTE SANTUARIO SAN COSIMO ALLA MACCHIA - nei limiti degli importi di cui alla let. b) -, al pagamento della somma di €.313.339,73 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'arch.



CARLA FALANGA e della somma di €.58.691,29 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'ing. GIUSEPPE CUNDARI;

- b) Condanna l'ENTE SANTUARIO SAN COSIMO ALLA MACCHIA, in solido con il CONSORZIO GLOB. TEC., al pagamento della somma di €.152.272,00 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'arch. CARLA FALANGA e della somma di €.57.453,67 oltre IVA e CP ed oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'ing. GIUSEPPE CUNDARI;
3. Spese, ivi comprese quelle di CTU, interamente compensate fra le parti.
Brindisi, li 02/01/2021

IL GIUDICE

dott. Francesco GILIBERTI

